MARPACK SRL

VIA MANZONI LOC TAURANA – LOTTO 31

84010 – SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

P.IVA 04141540650

TEL. 081/3208106

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

IDENTIFICAZIONE AZIENDA CHE EMETTE LA DICHIARAZIONE

- Marpack S.r.l - Via Manzoni Loc. Taurana Lotto 31 – 84010 San Marzano Sul Sarno (SA)

IDENTIFICAZIONE DELL'IMBALLAGGIO

- Film in polipropilene biorientato coestruso (BOPP), un lato trattato ed entrambi i lati termosaldabili (SIT 105ºC).
- Coex PP 210/40MY -200/40MY – 150/40MY TRASPARENTE

CONFORMITÀ

Si dichiara che il materiale prima descritto è conforme:

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (UE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Regolamento (CE) N.1935/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

- Regolamento (CE) N.1895/05 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

- Reg. (UE) N. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

- Regolamento (EU) N.10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

- Regolamento (Ue) 2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

- Regolamento (Ue) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Si dichiara che:

il materiale contiene:

- sostanze soggette a limite di migrazione specifica (SML), che non verrà superato fino a spessore di 60µm (rapporto 6 dm² / kg):

Ref. No	CAS No	SML (mg/kg)
38820	0026741-53-7	0,6
38840	0154862-43-8	5
39090	****	1,2
39120	****	1,2
39815	0182121-12-6	0,05
68320	0002082-79-3	6
83595	0119345-01-6	18
92560	38613-773	18
95280	00040601-76-1	6
95360	0027676-62-6	5
****	0007429-90-5	1

I test di migrazione complessivi effettuati su questo film confermano che è conforme al limite di migrazione complessivo (OML) di 10 mg / dm2 per i seguenti simulanti alimentari e condizioni di prova

Simulante alimentare	Condizioni di prova

Etanolo 10% (simulante alimentare A)	10 giorni a 40ºC (prova n. OM2)
Acido acetico 3% (simulante alimentare B)	10 giorni a 40ºC (prova n. OM2)
Sootano (simulante alimentarealternativo D2)	24 ore a 40 ° C (equivalente alla prova n. OM2)

Regolamento UE 10/2011 - Allegato III

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Reg. (EU) N.10/2011 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6 dm2 di materiale di confezionamento.

Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N.1333/2008 e dal Reg. (CE) N.1334/2008 (sostanze chiamate anche additivi "dual use"):

- Additivi a duplice uso (approvati come additivi alimentari): E330, E470, E470a, E470b, E471,E551. Sulla base delle informazioni disponibili sulle materie prime utilizzate nella produzione dei film, si ritiene che il bisfenolo A (BPA) non venga utilizzato né aggiunto intenzionalmente nelle loro formulazioni.

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettere a, b del Reg. (EU) N.10/2011 e dal DM 21 Marzo 1973.

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del materiale allo scopo cui è destinato.

L'azienda dichiara di avere a disposizione di clienti e dell'Autorità competente rapporti di prova sugli imballaggi finiti.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

San Marzano sul Sarno (SA) 10/05/2021

MARPACK srl
Via Manzoni
Loc. Taurana Lotto 31
84010 S. Marzano sul Sarno (SA)
Part. IVA: 04141540650